Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 117° — Numero 262

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Venerdì, 1° ottobre 1976

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 maggio 1976, n. **674.**

Istituzione in Lubiana (Jugoslavia) di un consolato generale di 1ª categoria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Sentito il parere del consiglio d'amministrazione del Ministero degli affari esteri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito in Lubiana (Jugoslavia) un consolato generale di 1ª categoria con la seguente circoscrizione territoriale: la Repubblica socialista di Slovenia (eccettuati i comuni autonomi di Capodistria, Isola, Pirano, Postumia, Villa del Nevoso, Aidussina, Sesana, Nuova Gorizia, Idria e Tolmino).

Art. 2.

Il presente decreto ha decorrenza dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1976

LEONE

RUMOR — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1976
Atti di Governo, registro n. 9, *foglio n.* 42

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1976.

Dichiarazione della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore tessile operanti in provincia di Vercelli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, modificata dalla legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto l'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che nelle aziende industriali del settore tessile operanti in provincia di Vercelli si è determinata una situazione di crisi economica;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Torino;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore tessile operanti in provincia di Vercelli ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° marzo 1975 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 giugno 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(10752)

DECRETO MINISTERIALE 18 agosto 1976.

Modificazione alla circoscrizione territoriale del consolato generale di 1ª categoria in Zagabria (Jugoslavia).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto ministeriale 21 maggio 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 16 giugno 1976;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 1976, in corso di perfezionamento, con il quale viene istituito il consolato generale a Lubiana;

Decreta:

Articolo unico

La circoscrizione territoriale del consolato generale di 1ª categoria in Zagabria (Jugoslavia) è estesa alla Repubblica socialista di Slovenia (eccettuati i comuni autonomi di Capodistria, Isola, Pirano, Postumia, Villa del Nevoso, Aidussina, Sesana, Nuova Gorizia, Idria e Tolmino), fino a che non entrerà in funzione il consolato generale a Lubiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà decorrenza dal 16 giugno 1976.

Roma, addì 18 agosto 1976

Il Ministro: FORLANI

(10786)

DECRETO MINISTERIALE 4 settembre 1976.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Passicarbone » della ditta Lirca S.p.a., in Milano. (Decreto di revoca numero 4820/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il provvedimento in data 20 luglio 1964, con il quale è stata registrata al n. 6261/*A* la categoria compresse della specialità medicinale denominata « Passicarbone », a nome della ditta Lirca S.p.a., con sede in Milano, via Goldoni, 39, ora in Milano, via Negroli, 35, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che il controllo, eseguito dall'Istituto superiore di sanità su campioni del prodotto suddetto, ha avuto esito non favorevole in quanto il potere assorbente del « carbone » contenuto nella preparazione di cui trattasi è risultato inferiore del 35,5 % a quello dichiarato e del 31,7 % inferiore al limite minimo prescritto dalla F.U. VII Edizione;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Viste le controdeduzioni presentate dalla ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della categoria compresse della specialità medicinale denominata « Passicarbone » registrata al n. 6261/*A* in data 20 luglio 1964, a nome della ditta Lirca S.p.a., con sede in Milano, via Negroli, 35.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 settembre 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(10459)

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1976.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Biosubtil » della ditta Laboratorio di chimica medica e dell'Antipiol, in Torino. (Decreto di revoca n. 4821/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 7 luglio 1952, con il quale venne registrata al n. 6804 la specialità medicinale denominata « Biosubtil », nella confezione fiale 10 × 20 cc uso orale, a nome della ditta Laboratorio di chimica medica e dell'Antipiol, con sede in Torino, via Lodovica, 17/19;

Considerato che il controllo eseguito presso l'Istituto superiore di sanità su campioni del prodotto suddetto ha avuto esito non favorevole in quanto la carica battèrica è risultata inferiore a 100 colonie/ml;

Considerata la nocività e menomazione dell'efficacia terapeutica del prodotto stesso;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, numeri 1 e 2, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Viste le controdeduzioni della ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Biosubtil », nella confezione fiale 10 × 20 cc uso orale, registrata al n. 6804 in data 31 luglio 1952, a nome della ditta Laboratorio di chimica medica e dell'Antipiol di Torino.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 settembre 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(10460)

DECRETO MINISTERIALE 13 settembre 1976.

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione a produrre preparati biologici nell'officina della ditta Micoterapica italiana, in Bologna.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto A.C.I.S. in data 10 novembre 1951 la ditta Micoterapica italiana fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Bologna, via Paglietta, 2, preparati biologici;

Visto l'esito della visita ispettiva effettuata in data 23 luglio 1975 nel corso della quale sono state riscontrate irregolarità per quanto attiene alla sistemazione dei locali;

Considerato che, nonostante i ripetuti inviti, la ditta non ha provveduto a riorganizzare l'officina;

Decreta:

E' revocata alla ditta Micoterapica italiana l'autorizzazione a produrre preparati biologici nell'officina farmaceutica sita in Bologna, via Paglietta, 2, concessa con decreto A.C.I.S. in data 10 novembre 1951.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Bologna è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 13 settembre 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(10636)

DECRETO MINISTERIALE 13 settembre 1976.

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione a produrre preparati galenici nell'officina della ditta Bisleri Felice e C., in Milano.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto n. 265 in data 28 luglio 1955 la ditta Bisleri Felice e C. fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Milano, via Savona, 16, preparati galenici;

Vista la lettera in data 26 marzo 1976, con la quale la ditta rinuncia alle autorizzazioni di cui sopra;

Decreta:

E' revocata alla ditta Bisleri Felice e C. l'autorizzazione a produrre preparati galenici nell'officina farmaceutica sita in Milano, via Savona, 16, concessa con decreto n. 265 del 28 luglio 1955.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Milano è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 13 settembre 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(10635)

DECRETO MINISTERIALE 13 settembre 1976.

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali e preparati galenici nell'officina della ditta Midy S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto n. 5088 in data 15 settembre 1972 la ditta Farmit - Istituto farmaco biologico, fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Milano, via S. Quintiliano n. 41, specialità medicinali e preparati galenici;

Visto l'atto notarile in data 31 maggio 1974, registrato a Milano in data 15 giugno 1974 al n. 09991, serie *D*, dal quale risulta che la società Midy S.p.a. e « Farmit S.p.a. - Istituto farmaco biologico » si sono fuse mediante incorporazione della società « Farmit S.p.a. - Istituto farmaco biologico » nella Midy S.p.a.;

Vista la lettera in data 12 maggio 1975, con la quale la ditta Midy S.p.a. comunica di aver smantellato e chiuso definitivamente l'officina di cui in premessa;

Decreta:

E' revocata alla ditta Midy S.p.a. l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e preparati galenici nell'officina farmaceutica sita in Milano, via S. Quintiliano n. 41, concessa con decreto n. 5088 del 15 settembre 1972.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Milano è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 13 settembre 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(10456)

DECRETO MINISTERIALE 17 settembre 1976.

Classificazione tra le provinciali di una strada nelle province di Udine e Gorizia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto in data 14 maggio 1973, n. 85, con il quale l'amministrazione provinciale di Udine ha deliberato, fra l'altro, di promuovere la classificazione fra le provinciali della strada comunale di « Albana » dall'innesto della strada provinciale di Prepotto-Cividale per Albano verso Mernicco fino al confine di provincia al ponte sullo Iudrio, dell'estesa di km 2 + 000;

Visto il voto n. 252 del 7 maggio 1974, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha chiesto, fra l'altro, che l'istruttoria per la classificazione della strada suddetta venisse condotta anche sulla base del parere dell'amministrazione provinciale di Gorizia;

Vista la delibera in data 16 luglio 1974, n. 20374/73/110, con la quale l'amministrazione provinciale di Gorizia ha riconosciuto che il tratto della strada « Ponte sullo Iudrio-Mernicco-Dolegna del Collio », dell'estesa di km 2 + 432 in provincia di Gorizia ha le caratteristiche per essere classificato fra le provinciali;

Visto il voto in data 14 gennaio 1975, n. 862/74, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso il parere che l'intera strada comunale « Dolegna del Collio-Prepotto », dell'estesa complessiva di km 4 + 432 (formata dai due tratti Dolegna del Collio-Ponte sullo Iudrio (Gorizia) di km 2 + 432 e Ponte sullo Iudrio-Prepotto (Udine) di km 2 + 000) può essere classificata provinciale;

Ritenuto, pertanto, che l'intera strada suddetta può essere classificata provinciale ai sensi dell'art. 5 della legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, è classificata provinciale nelle province di Gorizia e Udine la strada comunale Dolegna del Collio-Mernicco-Ponte sullo Iudrio-Albana Prepotto dell'estesa complessiva di km 4 + 432 di cui km 2 + 432 in provincia di Gorizia e km 2 + 000 in provincia di Udine (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 settembre 1976

Il Ministro: GULLOTTI

(10632)

DECRETO MINISTERIALE 24 settembre 1976.

Modificazioni al decreto ministeriale 6 maggio 1976 relativo al regime delle importazioni delle merci.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente attribuzioni del commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e l'istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il decreto ministeriale 6 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 16 giugno 1976, concernente il regime delle importazioni delle merci e successive modificazioni;

Visto l'accordo CEE-Bangladesh sul commercio dei prodotti di juta parafato il 23 luglio 1976;

Ritenuta l'opportunità di apportare ulteriori modifiche al regime delle importazioni di talune merci previsto dal citato decreto ministeriale 6 maggio 1976;

Decreta:

Art. 1.

L'importazione di tessuti di juta di larghezza superiore a 150 cm della v.d. 57.10 B, originari del Bangladesh, è soggetta al regime dell'autorizzazione ministeriale.

Pertanto, il regime previsto per l'importazione delle merci elencate nella pagina 52 dell'annesso I del decreto ministeriale 6 maggio 1976, viene modificato come indicato nella pagina allegata al presente decreto, che sostituisce la precedente.

Art. 2.

Le dogane sono autorizzate a consentire le importazioni delle merci di cui all'art. 1 con il regime precedentemente applicato a condizione che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le stesse merci risultino viaggianti o giacenti in dogana o in deposito doganale.

Art. 3.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal giorno stesso della pubblicazione.

Roma, addì 24 settembre 1976

Il Ministro per il commercio con l'estero
OSSOLA

Il Ministro per le finanze
PANDOLFI

Voce Doganale e Codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ZONE				
		A			B	C
		A1	A2	A3		
1	2	3	4	5	6	7
(Segue) 57.10	B. di larghezza superiore a 150 cm:			A (2)	A	
	I. greggi:					
610	*a. di larghezza superiore a 150 cm e inferiore o uguale a 230 cm*					
650	*b. di larghezza superiore a 230 cm*					
700	*II. altri*					
58.04	**Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia, esclusi i manufatti delle voci n.ri 55.08 e 58.05:**					
050	*A. di seta, di borra di seta o di cascami di borra di seta*					A
	B. di fibre tessili sintetiche:					A (1)
070	*I. ottenuti per «tufting»*					
110	*II. rigati (épinglés)*					
	III. altri:					
150	*a. velluti a trama*					
180	*b. non nominati*					
	C. di lana o di peli fini:					A (1)
410	*I. rigati (épinglés)*					
	II. altri:					
430	*a. velluti a trama*					
450	*b. altri*					
	D. di cotone:					A (1)
610	*I. rigati (épinglés)*					
	II. altri:					
	a. velluti a trama:					
630	*1. a coste*					
670	*2. altri*					
690	*b. non nominati*					
	E. di fibre tessili artificiali:					A (1)
710	*I. rigati (épinglés)*					
	II. altri:					
750	*a. velluti a trama*					
	b. non nominati:					
770	*1. di fibre tessili continue*					
780	*2. di fibre tessili discontinue*					
801	*F. di lino o di ramiè:*					A
805	*G. di altre materie tessili:*					A (1)
58.05	**Nastri, galloni e simili; nastri senza trama di fibre o di fili disposti parallelamente ed incollati (bolduc), esclusi i manufatti della voce n. 58.06:**					
	A. nastri, galloni e simili:					A (1)
	I. di velluti, di felpe, di tessuti ricci o di tessuti di ciniglia:					
	a. di fibre tessili sintetiche, di fibre tessili artificiali o di cotone:					
120	*1. di fibre tessili sintetiche o artificiali*					
140	*2. di cotone*					
160	b. di seta, di borra di seta (schappe) o di roccadino o pettenuzzo di seta					
170	c. di altre materie tessili					
	II. altri:					
400	*a. contenenti filati elastomeri o monofili elastomeri*					
	b. altri:					
	1. di cotone:					
510	*aa. muniti di vere cimose*					
590	*bb. altri*					
	2. di fibre tessili sintetiche:					
610	*aa. muniti di vere cimose*					
690	*bb. altri*					
(Segue)	*(Segue)*					

(1) Regime sospeso.

(2) Soltanto origine Bangladesh.

(10787)

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1976.

Norme per la commercializzazione del latte alimentare intero.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 1411/71 del consiglio del 29 giugno 1971 che fissa le disposizioni complementari dell'organizzazione comune del mercato del latte alimentare;

Visto il regolamento (CEE) n. 566/76 del consiglio del 15 marzo 1976 che apporta modifiche al succitato regolamento ed in particolare l'art. 2 che demanda agli Stati membri la decisione di applicare nei rispettivi territori, a decorrere dal 1° ottobre 1976, una delle due formule di commercializzazione del latte alimentare intero previste dall'art. 1 dello stesso regolamento;

Considerato che, sentite le regioni e le altre amministrazioni interessate, è stata scelta la formula del « latte intero normalizzato » al fine di rifornire il mercato di consumo di tutto il territorio della Repubblica con un prodotto che presenti caratteristiche dietetiche ed organolettiche il più omogenee possibile;

Considerato che l'art. 6 del citato regolamento (CEE) n. 1411/71 ammette che, nei casi in cui la condizione produttiva del latte non consenta di raggiungere costantemente la percentuale minima di materia grassa prevista dall'art. 3 dello stesso regolamento ed ove non si disponga di materia grassa lattica di qualità appropriata per arricchire il latte, i Paesi membri possono autorizzare la commercializzazione del latte intero normalizzato con un contenuto in materia grassa non inferiore al 3,20 per cento;

Accertato che tale è la situazione produttiva di norma ricorrente, per cui appare opportuno prevedere l'applicazione della suddetta eccezione per tutto il territorio della Repubblica;

Considerata inoltre la necessità di consentire lo smaltimento delle scorte di latte intero sottoposto a trattamento UHT e di latte sterilizzato, prodotte a tutto il 30 settembre 1976 secondo le disposizioni in vigore a tale data;

Decreta:

Art. 1.

Il latte alimentare prodotto per il consumo diretto, con i requisiti stabiliti per il « latte intero normalizzato » dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 566 del 15 marzo 1796, a partire dal 1° ottobre 1976 deve essere posto in vendita con la denominazione di « latte intero ».

Art. 2.

In applicazione di quanto previsto dall'art. 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1411/71 del 29 giugno 1971 è autorizzata, in tutto il territorio nazionale, la vendita del latte intero avente un tenore di materia grassa non inferiore al 3,20 per cento.

Art. 3.

Le confezioni di latte intero sottoposte a trattamento UHT e di quello sterilizzato, prodotte a tutto il 30 settembre 1976 secondo le disposizioni in vigore a tale data, potranno essere smaltite fino alle seguenti date:

31 gennaio 1977 per il latte sottoposto a trattamento UHT;

31 marzo 1977 per il latte sterilizzato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 settembre 1976

Il Ministro: MARCORA

(10811)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 15 settembre 1976.

Proroga della gestione commissariale del comune di Sabbioneta.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 21 giugno 1976 è stato sciolto il consiglio comunale di Sabbioneta ed è stato nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune il dott. Francesco Dibari, funzionario di questa prefettura.

Poiché il commissario straordinario sta curando l'attuazione di numerosi provvedimenti amministrativi e finanziari di particolare importanza ed indispensabili per il buon funzionamento dell'Ente, concernenti — fra l'altro — l'esecuzione di importanti opere pubbliche, nonché una ristrutturazione dei servizi municipali, si rende necessaria la proroga della gestione straordinaria in atto.

Ciò stante, ai sensi dell'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, e successive modificazioni ed integrazioni, si è adottato l'unito decreto con cui la gestione straordinaria del comune di Sabbioneta viene prorogata fino all'insediamento degli organi dell'amministrazione ordinaria, a termini di legge.

Mantova, addì 15 settembre 1976

Il prefetto: CONTARINA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MANTOVA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 giugno 1976, con il quale è stato sciolto il consiglio comunale di Sabbioneta (Mantova) e nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto il dott. Francesco Dibari, funzionario di questa prefettura;

Ritenuta la necessità che la gestione straordinaria, per i motivi esposti nella relazione allegata al presente decreto e del quale fa parte integrante, sia prorogata fino all'insediamento degli organi dell'amministrazione ordinaria, a termini di legge;

Visto l'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreta:

La gestione straordinaria del comune di Sabbioneta (Mantova), in atto affidata al dott. Francesco Dibari, è prorogata fino all'insediamento degli organi dell'amministrazione ordinaria, a termini di legge.

Mantova, addì 15 settembre 1976

Il prefetto: CONTARINA

(10506)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Orbetello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 22 settembre 1976, il comune di Orbetello (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 242.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2964/M)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di diploma originale di laurea

Il dott. Ferrarin Angelo, nato a Castelnuovo di Verona (Verona) il 15 dicembre 1922, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lettere conseguito presso l'Università di Pavia il 16 aprile 1946.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(10791)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di cinquantuno società cooperative

Con decreto ministeriale 12 gennaio 1976 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa edilizia La Dolese, in Dolo (Venezia), costituita per rogito Tessiore in data 11 marzo 1965, repertorio n. 347, reg. soc. n. 8861;

2) società cooperativa agricola ACLI Marina, in Jesolo (Venezia), costituita per rogito Gesiotto in data 17 ottobre 1961, rep. n. 25735, reg. soc. n. 8159;

3) società cooperativa edilizia Musile di Musile di Piave, in Musile di Piave (Venezia), costituita per rogito Ruggieri in data 5 aprile 1963, rep. n. 229, reg. soc. n. 8447;

4) società cooperativa agricola Vini di Pramaggiore in Pramaggiore (Venezia), costituita per rogito Pasqualis in data 9 gennaio 1969, rep. n. 26446, reg. soc. n. 9590;

5) società cooperativa di produzione e lavoro A Co.Ro.Va in Verona, costituita per rogito Bernardelli in data 25 novembre 1967, rep. n. 37487, reg. soc. n. 5850;

6) società cooperativa edilizia Ala azzurra, in Verona, costituita per rogito Marino Giustino in data 1° giugno 1957, rep. n. 1954, reg. soc. n. 4030;

7) società cooperativa edilizia Amedeo Balzaro, in Verona, costituita per rogito Innocenzi in data 22 aprile 1955, rep. n. 16942, reg. soc. n. 3768;

8) società cooperativa edilizia Ara, in Verona, costituita per rogito Giordano in data 18 ottobre 1956, rep. n. 3951, registro soc. n. 3959;

9) società cooperativa edilizia Astor, in Verona, costituita per rogito Mazzotta in data 16 giugno 1961, rep. n. 38058, reg. soc. n. 4569;

10) società cooperativa edilizia Atesina, in Verona, costituita per rogito Anzi in data 23 marzo 1959, rep. n. 3553, reg. società n. 4254;

11) società cooperativa edilizia Buona fortuna, in Verona, costituita per rogito Colozza in data 29 gennaio 1955, rep. n. 7243, reg. soc. n. 3736;

12) società cooperativa edilizia Casa lieta, in Verona, costituita per rogito Cazzola in data 5 novembre 1955, rep. n. 10099, reg. soc. n. 3861;

13) società cooperativa edilizia Domus nova fra gli ufficiali dell'Esercito italiano, in Verona, costituita per rogito Cavaliere in data 22 marzo 1949, rep. n. 19715, reg. soc. n. 2853;

14) società cooperativa edilizia Euclide, in Verona, costituita per rogito Mazzotta in data 9 giugno 1962, rep. n. 47067, reg. soc. n. 4769;

15) società cooperativa edilizia Il Caminetto, in Verona, costituita per rogito Giordano in data 19 settembre 1955, repertorio n. 1977, reg. soc. n. 3832;

16) società cooperativa edilizia La Demaniale, in Verona, costituita per rogito Innocenzi in data 12 novembre 1955, repertorio n. 18349, reg. soc. n. 3852;

17) società cooperativa edilizia La Speranza tra impiegati delle ferrovie dello Stato, in Verona, costituita per rogito Cavaliere in data 14 maggio 1951, rep. n. 25200, reg. soc. n. 3199;

18) società cooperativa edilizia Magellano - B. Trento, in Verona, costituita per rogito Peres in data 10 novembre 1958, rep. n. 12183, reg. soc. n. 4207;

19) società cooperativa edilizia Mastino della Scala, in Verona, costituita per rogito Villardi in data 24 maggio 1952, rep. n. 8593/4263, reg. soc. n. 3337;

20) società cooperativa di produzione e lavoro Resurge, in Verona, costituita per rogito Bernardelli in data 16 ottobre 1961, rep. n. 8647, reg. soc. n. 4621;

21) società cooperativa edilizia S. Giorgio fra impiegati dipendenti dello Stato, in Verona, costituita per rogito Marino in data 8 maggio 1963, rep. n. 21851, reg. soc. n. 5001;

22) società cooperativa edilizia S.I.L.P. Casa n. 1, in Verona, costituita per rogito Mazzotta in data 11 novembre 1963, rep. n. 61424, reg. soc. n. 5102;

23) società cooperativa edilizia S.I.L.P. Casa n. 2, in Verona, costituita per rogito Mazzotta in data 12 novembre 1963, rep. n. 61472, reg. soc. n. 5103;

24) società cooperativa edilizia S.I.L.P. Casa n. 3, in Verona, costituita per rogito Mazzotta in data 12 novembre 1963, rep. n. 61473, reg. soc. n. 5104;

25) società cooperativa edilizia S.I.L.P. Casa n. 5, in Verona, costituita per rogito Mazzotta in data 14 novembre 1963, rep. n. 61524, reg. soc. n. 5106;

26) società cooperativa edilizia S.I.L.P. Casa n. 6, in Verona, costituita per rogito Mazzotta in data 14 novembre 1963, rep. n. 61525, reg. soc. n. 5107;

27) società cooperativa edilizia S.I.L.P. Casa n. 7, in Verona, costituita per rogito Mazzotta in data 15 novembre 1963, rep. n. 61546, reg. soc. n. 5108;

28) società cooperativa edilizia S.I.L.P. Casa n. 8, in Verona, costituita per rogito Mazzotta in data 15 novembre 1963, rep. n. 61547, reg. soc. n. 5109;

29) società cooperativa edilizia S.I.L.P. Casa n. 9, in Verona, costituita per rogito Mazzotta in data 23 novembre 1963, rep. n. 61775, reg. soc. n. 5126;

30) società cooperativa edilizia S.I.L.P. Casa n. 10, in Verona, costituita per rogito Mazzotta in data 23 novembre 1963, rep. n. 61776, reg. soc. n. 5127;

31) società cooperativa edilizia S.I.L.P. Casa n. 11, in Verona, costituita per rogito Mazzotta in data 30 novembre 1963, rep. n. 61912, reg. soc. n. 5136;

32) società cooperativa edilizia S.I.L.P. Casa n. 13, in Verona, costituita per rogito Mazzotta in data 30 maggio 1964, repertorio n. 67240, reg. soc. n. 5269;

33) società cooperativa edilizia Sirenetta, in Verona, costituita per rogito Colozza in data 5 maggio 1955, rep. n. 7896, reg. soc. n. 3778;

34) società cooperativa edilizia Verona Adigetto, in Verona, costituita per rogito Innocenzi in data 15 giugno 1955, rep. n. 986, reg. soc. n. 3793;

35) società cooperativa agricola Oleificio cooperativo di Brenzone, in Brenzone (Verona), costituita per rogito Cazzola in data 3 dicembre 1967, rep. n. 17638, reg. soc. n. 5862;

36) società cooperativa di produzione e lavoro Muratori Grezzana, in Grezzana (Verona), costituita per rogito Bernardelli in data 7 marzo 1964, rep. n. 18270, reg. soc. n. 5213;

37) società cooperativa di produzione e lavoro Muratori La Torre, in Pieve di Colognola ai Colli (Verona), costituita per rogito Benini in data 6 luglio 1954, rep. n. 1747, reg. società n. 3646;

38) società cooperativa agricola Monta Taurina Croce Vanti, in Roveré Veronese (Verona), costituita per rogito Bernardelli in data 2 febbraio 1968, rep. n. 38182, reg. soc. n. 5915;

39) società cooperativa di produzione e lavoro La Veronese, in San Briccio di Lavagno (Verona), costituita per rogito Colozza in data 13 aprile 1954, rep. n. 5999, reg. soc. n. 3620;

40) società cooperativa di produzione e lavoro Ponte di Veia, in Sant'Anna d'Alfaedo (Verona), costituita per rogito De Trombetti in data 16 aprile 1950, rep. n. 4792, reg. soc. n. 2339;

41) società cooperativa edilizia Bella vista, in Piane di Schio (Vicenza), costituita per rogito Misomalo in data 31 agosto 1963, rep. n. 14950, reg. soc. n. 3839;

42) società cooperativa edilizia Lavoratori acciaio inossidabile - C.E.L.A.I., in Schio (Vicenza), costituita per rogito Carraro in data 10 settembre 1964, rep. n. 23223, reg. soc. n. 4129;

43) società cooperativa edilizia Gambrinus, in Valdagno (Vicenza), costituita per rogito Simionati in data 29 ottobre 1963, rep. n. 23352, reg. soc. n. 3979;

44) società cooperativa agricoltori Basalghelle di Mansuè (Treviso), costituita per rogito Bertoldi in data 23 dicembre 1946, rep. n. 2962, reg. soc. n. 1712;

45) società cooperativa agricola San Giorgio al Ponte Nuovo, in Formeniga di Vittorio Veneto (Treviso), costituita per rogito Aggio in data 26 settembre 1961, rep. n. 11215, reg. società n. 3716;

46) società cooperativa agricola Bachicoltori - Francenigo - Chiarano, in Francenigo di Gaiarine (Treviso), costituita per rogito Salice in data 27 maggio 1961, rep. n. 21569, reg. soc. n. 3690;

47) società cooperativa agricola S. Gaetano, in Montebelluna (Treviso), costituita per rogito Girardi in data 9 marzo 1960, rep. n. 1857, reg. soc. n. 3468;

48) società cooperativa agricola Essiccatoio cooperativo Bozzoli di Ormelle, in Ormelle (Treviso), costituita per rogito Gallina in data 5 maggio 1951, rep. n. 3747, reg. soc. n. 2214;

49) società cooperativa agricola rurale San Martino, in Ormelle, frazione Roncadelle (Treviso), costituita per rogito Santomauro in data 19 giugno 1963, rep. n. 3764, reg. soc. n. 4125;

50) società cooperativa di produzione e lavoro Macelleria cooperativa Quartier del Piave, in Pieve di Soligo (Treviso), costituita per rogito Scarpa in data 14 luglio 1958, rep. n. 586, reg. soc. n. 3237;

51) società cooperativa agricola Latteria turnaria dei Feletti, in San Pietro di Feletto (Treviso), costituita per rogito Chiarelli in data 30 dicembre 1950, rep. n. 20137, reg. soc. n. 2167.

(10321)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 186

Corso dei cambi del 28 settembre 1976 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA . .	852,75	852,75	852,70	852,75	852,75	852,70	852,65	852,75	852,75	852,75
Dollaro canadese .	878,50	878,50	879 —	878,50	878,30	878,45	878,50	878,50	878,50	878,50
Franco svizzero .	345,77	345,77	345,30	345,77	345,55	345,75	345,70	345,77	345,77	345,77
Corona danese . .	143,65	143,65	143,75	143,65	143,60	143,60	143,65	143,65	143,65	143,65
Corona norvegese . .	159,02	159,02	159,50	159,02	158,90	159 —	158,95	159,02	159,02	159 —
Corona svedese . .	197,91	197,91	198,50	197,91	198 —	197,90	198 —	197,91	197,91	197,90
Fiorino olandese . .	331,30	331,30	331,25	331,30	331,35	331,25	331,20	331,30	331,30	331,30
Franco belga .	22,419	22,419	22,41	22,419	22,40	22,40	22,42	22,419	22,419	22,40
Franco francese	173,71	173,71	173,90	173,71	173,75	173,70	173,80	173,71	173,71	173,70
Lira sterlina	1404,60	1404,60	1405 —	1404,60	1403,25	1404,55	1403,85	1404,60	1404,60	1404,60
Marco germanico . .	345,84	345,84	346,60	345,84	345,75	345,80	345,70	345,84	345,84	345,85
Scellino austriaco .	48,8175	48,8175	48,80	48,8175	48,75	48,80	48,79	48,8175	48,8175	48,80
Escudo portoghese .	27,40	27,40	27,43	27,40	27,46	27,38	27,40	27,40	27,40	27,40
Peseta spagnola .	12,58	12,58	12,59	12,58	12,57	12,57	12,5850	12,58	12,58	12,60
Yen giapponese .	2,975	2,975	2,97	2,975	2,966	2,96	2,966	2,975	2,975	2,97

Media dei titoli del 28 settembre 1976

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935 . .	91.200
Redimibile 3,50 % 1934 .	99,700
» 3,50 % (Ricostruzione) .	87,575
» 5 % (Ricostruzione)	96,275
» 5 % (Riforma fondiaria) . .	94,700
» 5 % (Città di Trieste) .	91,500
» 5 % (Beni esteri) .	91,150
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	78,025
» 5,50 % » » 1968-83	78,025
» 5,50 % » » 1969-84	77,675
» 6 % » » 1970-85	79,625
» 6 % » » 1971-86	79,400
» 6 % » » 1972-87	77,925
» 9 % » » 1975-90 .	87,375

Titolo	Media
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91 . .	85,450
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977 .	99,90
» » » 5,50 % 1977 .	100,50
» » » 5,50 % 1978 .	99,90
» » » 5,50 % 1979 .	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977) .	97,275
» 5 % (» 1° aprile 1978)	87,975
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) .	86,325
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980) .	82,575
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	81,725
» poliennali 7 % 1978 .	90,450
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	90,225
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	90,050
» » 9 % 1980	89,700

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 28 settembre 1976

Valuta	Cambio
Dollaro USA	852,70
Dollaro canadese	878,50
Franco svizzero	345,735
Corona danese	143,65
Corona norvegese	158,985
Corona svedese	197,955
Fiorino olandese	331,25
Franco belga	22,419

Valuta	Cambio
Franco francese	173,755
Lira sterlina	1404,225
Marco germanico	345,77
Scellino austriaco	48,804
Escudo portoghese	27,40
Peseta spagnola	12,585
Yen giapponese	2,97

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione delle relazioni finali delle commissioni giudicatrici di concorsi per merito distinto, per titoli ed esami e per soli titoli, ai fini del passaggio anticipato alla 3ª e alla 4ª classe di stipendio, a posti di insegnante nei conservatori di musica e negli istituti d'arte, disponibili al 1° ottobre 1967 e al 1° ottobre 1970.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel n. 27-28 del 3-10 luglio 1975 del Bollettino ufficiale, parte seconda, del Ministero della pubblica istruzione sono state pubblicate le relazioni finali delle commissioni giudicatrici e i risultati dei seguenti concorsi per merito distinto, per soli titoli e per titoli ed esami:

concorso, per titoli ed esami, ai fini del passaggio anticipato alla 3ª classe di stipendio a un posto di insegnante di esercitazioni orchestrali nei conservatori di musica, disponibile al 1° ottobre 1970;

concorso, per titoli ed esami, ai fini del passaggio anticipato alla 3ª classe di stipendio a un posto di insegnante di corno nei conservatori di musica, disponibile al 1° ottobre 1970;

concorso, per soli titoli, ai fini del passaggio anticipato alla 4ª classe di stipendio a un posto di insegnante di disegno dal vero, disegno a mano libera, ecc., disponibile al 1° ottobre 1967, negli istituti d'arte;

esito negativo del concorso, per titoli ed esami, ai fini del passaggio anticipato alla 3ª classe di stipendio a cinque posti di insegnante di disegno dal vero, disegno a mano libera, ecc., disponibili al 1° ottobre 1967 negli istituti d'arte;

concorso, per soli titoli, ai fini del passaggio anticipato alla 4ª classe di stipendio a un posto di insegnante di materie letterarie nei conservatori di musica, disponibile al 1° ottobre 1967.

(10517)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per esami, a tredici posti di coadiutore in prova nelle segreterie universitarie per le sedi della regione Marche.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 39-40 del 25 settembre-2 ottobre 1975, parte II, atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 21 febbraio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1975, registro n. 57 Istruzione, foglio n. 64, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso pubblico, per esami, a tredici posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva delle segreterie universitarie, per le sedi della regione Marche indetto con decreto ministeriale 15 dicembre 1973.

Nel medesimo Bollettino ufficiale è stato, altresì, pubblicato il decreto ministeriale 22 febbraio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1975, registro n. 57 Istruzione, foglio n. 65, con il quale sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso predetto.

(10590)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso riservato, per titoli ed esami, a quattro posti di tecnico esecutivo in prova presso l'osservatorio astronomico di Trieste.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 41-42 del 9-16 ottobre 1975, parte II, atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 21 febbraio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1975, registro n. 50 Istruzione, foglio n. 239, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso riservato, per titoli ed esami, a quattro posti di tecnico esecutivo in prova presso l'osservatorio astronomico di Trieste, indetto con decreto ministeriale 20 agosto 1970.

Nel medesimo Bollettino ufficiale è stato, altresì, pubblicato il decreto ministeriale 22 febbraio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1975, registro n. 50 Istruzione, foglio n. 238, con il quale sono stati dichiarati i vincitori del concorso predetto.

(10588)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso riservato, per titoli ed esami, a tre posti di tecnico coadiutore in prova presso l'osservatorio astrofisico di Arcetri.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 19-20 dell'8-15 maggio 1975, parte II, atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 2 aprile 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1975, registro n. 29 Istruzione, foglio n 77, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso riservato, per titoli ed esami, a tre posti di tecnico coadiutore in prova presso l'osservatorio astrofisico di Arcetri, indetto con decreto ministeriale 19 settembre 1970.

Nel medesimo Bollettino ufficiale è stato, altresì, pubblicato il decreto ministeriale 3 aprile 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1975, registro n. 29 Istruzione, foglio n. 78, con il quale sono stati dichiarati i vincitori del concorso predetto.

(10603)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico laureato in prova presso l'osservatorio astrofisico di Arcetri.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 41-42 del 9-16 ottobre 1975, parte II, atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 23 marzo 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1975, registro n. 67 Istruzione, foglio n. 331, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di tecnico laureato in prova presso l'osservatorio astrofisico di Arcetri, indetto con decreto ministeriale 4 agosto 1973.

Nel medesimo Bollettino ufficiale è stato, altresì, pubblicato il decreto ministeriale 25 marzo 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1975, registro n. 67 Istruzione, foglio n. 330, con il quale è stato dichiarato il vincitore del concorso predetto.

(10591)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per titoli ed esami, a due posti di tecnico laureato presso la stazione astronomica-geodetica di Carloforte.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 39-40 del 25 settembre-2 ottobre 1975, parte II, atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 12 marzo 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1975, registro n. 19 Istruzione, foglio n. 369, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di tecnico laureato in prova presso la stazione astronomica-geodetica di Carloforte, indetto con decreto ministeriale 15 gennaio 1973.

Nel medesimo Bollettino ufficiale è stato, altresì, pubblicato il decreto ministeriale 13 marzo 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1975, registro n. 19 Istruzione, foglio n. 370, con il quale sono stati dichiarati i vincitori del concorso predetto.

(10592)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI VITERBO

Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Viterbo

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 222 del 10 febbraio 1975, con il quale veniva bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento delle condotte veterinarie vacanti nella provincia di Viterbo al 30 novembre 1974;

Ritenuto che occorre provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice per l'espletamento di detto concorso;

Viste le designazioni pervenute dagli organi e dagli enti interessati;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 20 agosto 1973, n. 33;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso in premessa indicato è costituita come segue:

Presidente:

Contegreco dott. Gianni, funzionario direttivo amministrativo della regione Lazio.

Componenti:

Brizioli dott. Nazzareno, funzionario direttivo veterinario della regione Lazio;
Romboli prof. Bruno, ordinario di anatomia patologica veterinaria dell'Università di Pisa;
Farina prof. Renato, docente di malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria dell'Università di Pisa;
Brozzi dott. Franco, veterinario condotto.

Segretario:

Bruni dott.ssa Maria Teresa, funzionario direttivo amministrativo della regione Lazio.

La commissione giudicatrice avrà sede in Viterbo e le prove d'esame avranno luogo presso la sezione zooprofilattica di Viterbo non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Viterbo, nel Bollettino ufficiale della regione Lazio e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del veterinario provinciale di Viterbo, della prefettura e dei comuni interessati.

Viterbo, addì 14 settembre 1976

Il veterinario provinciale: GIANNINI

(10519)

OSPEDALE « MONTE JACOVIELLO » DI SANTERAMO IN COLLE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario e un posto di aiuto di anestesia e rianimazione;
un posto di aiuto di radiologia;
un posto di aiuto di cardiologia;
un posto di aiuto di ortopedia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Santeramo in Colle (Bari).

(10691)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia;
un posto di aiuto dirigente il servizio autonomo di pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Santeramo in Colle (Bari).

(10692)

OSPEDALE CIVILE DI CARIATI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto radiologo;
un posto di aiuto del laboratorio di analisi;
un posto di aiuto e tre posti di assistente di medicina generale;
un posto di aiuto e tre posti di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Cariati (Cosenza).

(10688)

OSPEDALE CIVILE « S. LORENZO » DI VALDAGNO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione;
un posto di aiuto del servizio di laboratorio di analisi;
un posto di assistente del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Valdagno (Vicenza).

(10741)

OSPEDALE ONCOLOGICO DI CAGLIARI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di anatomia, istologia patologica e citologia;
un posto di assistente della divisione di medicina seconda;
un posto di assistente della divisione di chirurgia generale;
due posti di assistente della divisione di ginecologia;
due posti di assistente della divisione di anestesia;
tre posti di assistente (non specialista) della divisione di radioterapia e medicina nucleare.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in Cagliari.

(10740)

OSPEDALE DEI BAMBINI « G. SALESI » DI ANCONA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto medico del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto medico del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Ancona.

(10689)

REGIONI

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 20 agosto 1976, n. **41.**

Modifiche integrative alla legge regionale concernente « Disciplina regionale dell'attuazione dei programmi di edilizia scolastica ai sensi della legge 5 agosto 1975, n. 412 ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione* n. 32 *del* 30 *agosto* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 1 della legge regionale concernente « Disciplina regionale dell'attuazione dei programmi di edilizia scolastica ai sensi della legge 5 agosto 1975, n. 412 » sono aggiunti i seguenti commi:

« Le opere comprese nei predetti programmi triennali sono dichiarate di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti a tutti gli effetti di legge.

E' delegata all'assessore regionale ai lavori pubblici la facoltà di disporre con propri decreti, per le finalità di legge, l'utilizzazione della dotazione finanziaria accantonata in applicazione del sesto comma dell'art. 3 della legge 5 agosto 1975, n. 412.

Detti decreti costituiscono a tutti gli effetti variazione formale dei programmi approvati ai sensi del precedente primo comma.

I programmi approvati e le relative modificazioni sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione sarda ».

Art. 2.

La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Alghero, addì 20 agosto 1976

SODDU

(10501)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 23 agosto 1976, n. **24.**

Revisione della legge provinciale 22 gennaio 1973, n. 4 - Norme di integrazione alle provvidenze statali per i ciechi civili.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 37 *del* 31 *agosto* 1976)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 1 della legge provinciale 22 gennaio 1973, n. 4, dopo le parole « o di servizio », sono aggiunte le parole « o di lavoro ».

Art. 2.

L'art. 2 della legge provinciale 22 gennaio 1973, n. 4, è sostituito dal seguente:

« La misura dell'assegno di cui all'art. 1 è fissata in L. 25.000 mensili per le persone affette da cecità assoluta e in L. 15.000 mensili per le persone che abbiano un residuo visivo non superiore, in ciascun occhio, ad 1/20 con eventuale correzione. Nel mese di dicembre viene corrisposta una tredicesima mensilità.

Per cecità assoluta si intende la totale mancanza della vista o la mera percezione dell'ombra e della luce ».

Art. 3.

Le disposizioni di cui al primo comma dell'art. 2 della legge provinciale 22 gennaio 1973, n. 4, come sostituito dall'art. 2 della presente legge, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1975.

Art. 4.

L'art. 4 della legge provinciale 22 gennaio 1973, n. 4, è sostituito dal seguente:

« Sono ammessi al godimento dell'assegno mensile, a norma dell'art. 1, i ciechi che, alla data della domanda, abbiano residenza nel territorio della provincia di Trento e non siano titolari di pensioni o rendite previste da leggi dello Stato per cecità riconosciuta per cause di guerra o di servizio o di lavoro ».

Art. 5.

Il punto *a*) del primo comma dell'art. 5 della legge provinciale 22 gennaio 1973, n. 4, è sostituito dal seguente:

« *a*) dichiarazione dalla quale risultino la data ed il luogo di nascita, la residenza attuale e la non titolarità di pensione o rendita previste da leggi dello Stato per cecità riconosciuta per cause di guerra o di servizio o di lavoro. Tale dichiarazione deve essere sottoscritta dall'interessato con firma autenticata dal sindaco o dal segretario comunale a termini dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 ».

Art. 6.

Il primo comma dell'art. 10 della legge provinciale 22 gennaio 1973, n. 4, è sostituito dal seguente:

« La giunta provinciale può, in qualsiasi momento, disporre d'ufficio per i beneficiari dell'assegno siano sottoposti a visita oculistica di revisione. La giunta provinciale predispone comunque, a partire dal 1976, una revisione periodica triennale, intesa ad accertare il permanere del requisito della minorazione visiva, per tutti quei casi per i quali sia ritenuta necessaria, previo esame della documentazione sanitaria agli atti ».

Art. 7.

All'art. 11 della legge provinciale 22 gennaio 1973, n. 4, viene aggiunto il seguente comma:

« Sono irripetibili gli assegni mensili non maturati, percepiti anticipatamente ».

Art. 8.

Nel primo comma dell'art. 12 della legge provinciale 22 gennaio 1973, n. 4, le parole « a coloro che non superino 1/20 della vista normale » sono sostituite dalle seguenti: « a coloro che possiedono un residuo visivo non superiore ad 1/20 in ciascun occhio, con eventuale correzione ».

Art. 9.

All'art. 13, prima parte, della legge provinciale 22 gennaio 1973, n. 4, dopo la parola « assegni », sono aggiunte le parole « o ratei ».

Art. 10.

All'art. 15 della legge provinciale 22 gennaio 1973, n. 4, dopo le parole « trasmette all'Unione italiana ciechi - sezione di Trento », sono aggiunte le parole « e ai comuni interessati ».

Art. 11.

Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano titolari dell'assegno mensile di cui alla legge provinciale 22 gennaio 1973, n. 4, saranno ammessi d'ufficio al godimento dell'assegno previsto dal precedente art. 2, a seconda del grado di minorazione già riconosciuta.

A coloro che abbiano presentato domanda dopo il 1° gennaio 1975 e prima dell'entrata in vigore della presente legge, l'assegno mensile è concesso nella misura di cui al precedente art. 2, con la stessa decorrenza prevista dall'ultimo comma dell'art. 8 della legge provinciale 22 gennaio 1973, n. 4.

Art. 12.

Alla copertura del maggior onere annuo di L. 96.000.000 nonché dell'onere « una tantum » di L. 84.000.000 derivante dall'applicazione degli articoli 2 e 3 della presente legge, si provvede, mediante riduzione per l'importo complessivo di L. 180.000.000, del fondo iscritto al cap. 2960 dello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1976.

I fondi di cui al presente articolo, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 13.

Nello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1976, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 2960 - Categ. VII. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso . . . . . . L. 180.000.000

In aumento:

Cap. 1451 - Categ. III. — Spesa per la corresponsione di un assegno mensile alle persone affette da cecità non riconosciuta per cause di guerra o di servizio o di lavoro e spese per accertamenti oculistici (legge provinciale 22 gennaio 1973, n. 4) L. 180.000.000

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 23 agosto 1976

GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

LEGGE PROVINCIALE 23 agosto 1976, n. 25.

Rifinanziamento e modifiche delle leggi provinciali 6 settembre 1974, n. 24 e 18 agosto 1975, n. 32, concernenti provvidenze a favore del settore distributivo.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 37 *del* 31 *agosto* 1976)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 2 della legge provinciale 6 settembre 1974, n. 24, momodificato con l'art. 1 della legge provinciale 18 agosto 1975, n. 32, viene aggiunto il seguente comma: « I titolari di licenza di pubblico esercizio, nonché i titolari di autorizzazione amministrativa per la vendita di prodotti compresi nelle tabelle merceologiche non contingentate, che intendono iniziare l'attività, devono dimostrare di aver prestato la propria opera per almeno tre anni, nel quinquennio precedente la presentazione della domanda, nel settore per il quale chiedono le provvidenze di cui alla presente legge ».

Art. 2.

L'art. 3 della legge provinciale 6 settembre 1974, n. 24, come parzialmente modificato con il primo comma dell'art. 2 della legge provinciale 18 agosto 1975, n. 32, è abrogato.

Art. 3.

I limiti di spesa ammissibile di cui all'art. 6 della legge provinciale 6 settembre 1974, n. 24, sono elevati rispettivamente a 20 milioni ed a 50 milioni.

Art. 4.

Al terzo comma dell'art. 12 della legge provinciale 6 settembre 1974, n. 24, si premettono le seguenti parole:

« Nei comuni fino a 1.500 abitanti ».

Art. 5.

Le domande presentate ai sensi delle leggi provinciali 6 settembre 1974, n. 24 e 18 agosto 1975, n. 32, possono essere ammesse alle provvidenze disposte con la presente legge, purché i relativi beneficiari siano in possesso dei requisiti di cui alle medesime leggi provinciali n. 24 e n. 32.

Art. 6.

Per la concessione di contributi previsti dalle leggi provinciali 6 settembre 1974, n. 24 e 18 agosto 1975, n. 32, come modificate con la presente legge, è autorizzato l'ulteriore stanziamento di lire 70 milioni annui per la durata di cinque anni a partire dall'esercizio finanziario 1976 per i fini di cui alla lettera *a*) dell'art. 5 della legge provinciale 6 settembre 1974, n. 24, rispettivamente di lire 130 milioni annui per la durata di dieci anni a partire dall'esercizio finanziario 1976 per i fini di cui alla lettera *b*) dell'art. 5 della medesima legge.

Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della provincia in misura di lire 200 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 1980 e lire 130 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1981 al 1985. I fondi di cui al presente articolo, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 7.

Alla copertura dell'onere di lire 200 milioni derivante dall'applicazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1976, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 5900 dello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario.

Art. 8.

Nello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1976, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 5900 - Categ. XIV. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso . . . . L. 200.000.000

In aumento:

Cap. 5263 - Categ. X. — Spesa per la concessione di contributi a favore del settore distributivo per le finalità previste dall'art. 5, lettera *a*), della legge provinciale 6 settembre 1974, n. 24, e successive modificazioni (legge provinciale 18 agosto 1975, n. 32) . . . . L. 70.000.000

Cap. 5264 - Categ. X. — Spesa per la concessione di contributi a favore del settore distributivo per le finalità previste dall'art. 5, lettera *b*), della legge provinciale 6 settembre 1974, n. 24, e successive modificazioni (legge provinciale 18 agosto 1975, n. 32) . . . . L. 130.000.000

Totale variazione in aumento . . . L. 200.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 23 agosto 1976

GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

LEGGE PROVINCIALE 23 agosto 1976, n. **26.**

Norme concernenti il trasferimento alla provincia autonoma di Trento del personale in servizio presso gli uffici del medico e del veterinario provinciale operanti nella provincia di Trento.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 37 *del* 31 *agosto* 1976)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In applicazione dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, il personale che alla data di entrata in vigore del medesimo decreto si trovava in servizio presso gli uffici del medico e del veterinario provinciale, è inquadrato, su domanda da far pervenire alla giunta provinciale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei ruoli della provincia autonoma di Trento, occorrendo anche in soprannumero nel ruolo e nelle qualifiche, secondo le modalità stabilite dai successivi articoli e con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Art. 2.

Il quadro *G* 8 - Ruolo speciale dei veterinari, facente parte dell'allegato 1 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, come sostituito con legge provinciale 20 aprile 1976, n. 15, è sostituito dal quadro *G* 8 - Ruolo speciale dei veterinari, formante l'allegato *A* della presente legge.

Il quadro *H* 11 - Ruolo speciale ad esaurimento, è altresì sostituito dal quadro *H* 11 - Ruolo speciale ad esaurimento, formante l'allegato *A*/1 della presente legge.

Art. 3.

L'art. 41-*quinquies* della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, aggiunto con l'art. 3 della legge provinciale 10 settembre 1973, n. 50, è abrogato.

Art. 4.

All'atto dell'inquadramento il personale di cui all'art. 1, immesso nei ruoli, carriere, qualifiche e parametri in base alla corrispondenza fissata nelle tabelle di quiescenza, costituenti l'allegato *B* della presente legge, conserva l'anzianità giuridica ed economica goduta nella qualifica di provenienza, salvo quanto disposto dai commi seguenti.

Al personale che verrà inquadrato nella qualifica di direttore di divisione ed equiparate sarà riconosciuta nella qualifica stessa una anzianità pari a quella maturata complessivamente nelle qualifiche di primo dirigente, ispettore generale o direttore di divisione ad esaurimento e di direttore aggiunto di divisione ed equiparate, nonché nella preesistente qualifica statale di direttore di divisione ed equiparate.

Qualora l'anzianità così computata risulti superiore a quella richiesta dall'ordinamento provinciale per l'attribuzione della classe II di stipendio di direttore di divisione, l'eccedenza sarà considerata utile agli effetti dell'attribuzione degli aumenti biennali.

Al personale che verrà inquadrato nelle qualifiche di segretario capo ed equiparate o di coadiutore superiore ed equiparate, al quale, in applicazione del primo comma del presente articolo, competerebbe una retribuzione di importo inferiore a quello che sarebbe spettato se si fosse ancora trovato nella qualifica immediatamente inferiore a quella rivestita, sono attribuiti nella qualifica di inquadramento gli aumenti biennali necessari per assicurare una retribuzione pari o immediatamente superiore a quest'ultima.

Al personale che verrà inquadrato nella classe II di stipendio delle qualifiche di segretario principale o coadiutore principale ed equiparate, l'anzianità di carriera eccedente i dodici anni sarà considerata utile ai fini dell'attribuzione degli aumenti biennali.

Il personale che verrà inquadrato nella classe I di stipendio delle qualifiche di cui al comma precedente, l'anzianità di carriera eccedente i nove anni, sarà considerata utile ai fini dell'attribuzione della classe II di stipendio e degli eventuali successivi aumenti biennali.

Al personale delle carriere di concetto ed esecutiva con qualifiche statali di segretario ed equiparate o coadiutore ed equiparate, se più favorevole, sarà riconosciuta agli effetti della progressione in carriera, secondo i tempi previsti dalla vigente normativa provinciale, l'intera anzianità di servizio maturata nella carriera di appartenenza.

Al personale che verrà inquadrato nella qualifica di operaio scelto, sarà riconosciuta nella nuova qualifica l'anzianità maturata nel parametro o nei parametri relativi alla corrispondente qualifica di provenienza.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, i tempi di percorrenza per la progressione in carriera sono quelli previsti dagli articoli 32, 33, 44, 50 e 55 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modifiche.

All'atto dell'inquadramento del personale di cui al presente articolo, l'anzianità di servizio sarà riconosciuta limitatamente al servizio di ruolo, ivi compresi gli anni di servizio non di ruolo già riconosciuti dallo Stato.

Qualora la retribuzione spettante per la nuova qualifica risulti inferiore a quella in godimento, la differenza sarà conservata a titolo di assegno personale riassorbibile con gli aumenti di carattere generale e con quelli dovuti per progressione in carriera o di classe.

Ai fini dell'inquadramento nei ruoli provinciali del personale di cui al presente articolo, gli aumenti periodici biennali, inferiori a dieci, dovuti per effetto dell'inquadramento medesimo, sono calcolati nella misura prevista per il personale provinciale.

Art. 5.

Il personale con qualifica di guardia di sanità verrà inquadrato nel ruolo speciale ad esaurimento - quadro *H* 11, nella qualifica di guardia di sanità, appositamente istituita, conservando l'anzianità goduta nella qualifica di provenienza e con l'attribuzione del trattamento economico del parametro 145 e 175 della carriera ausiliaria, rispettivamente dopo due e dieci anni di effettivo servizio maturato nella qualifica. Se più favorevole, al personale in possesso del parametro 163 verrà attribuito il trattamento economico del parametro 175 con un'anzianità nel parametro stesso pari a quella maturata nel parametro di provenienza.

Al personale di cui al comma precedente, verrà attribuito il trattamento economico del parametro 188 della carriera ausiliaria, dopo due anni di permanenza nel parametro 175, sempreché nell'ultimo biennio il dipendente non abbia riportato note di qualifica inferiori a buono.

Nei confronti del personale di cui al primo comma si applicano le disposizioni previste dal decimo, undicesimo e dodicesimo comma dell'art. 4 della presente legge.

Art. 6.

Il personale di ruolo dello Stato che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovi ancora in servizio, in posizione di comando o di distacco, presso gli uffici del medico e del veterinario provinciale, può, a domanda da presentare nei termini previsti dal precedente art. 1 e previo nulla osta della specifica amministrazione di appartenenza, essere inquadrato nei ruoli della provincia autonoma di Trento, secondo le modalità previste nel precedente art. 4 per la corrispondente qualifica di appartenenza.

Art. 7.

Al maggior onere annuo di L. 80.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge, si farà fronte mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 2960 dello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1976.

Per gli esercizi successivi si provvederà con lo stanziamento delle somme occorrenti negli appositi capitoli di bilancio.

Art. 8.

Nello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1976, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 2960 - Categ. VII. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso . L. 80.000.000

In aumento:

Cap. 60 - Categ. I. — Spese per il personale amministrativo, contabile e tecnico . L. 80.000.000

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 23 agosto 1976

GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

ALLEGATO *A*

G 8 - RUOLO SPECIALE DEI VETERINARI

Ruoli speciali	Posti	Totale
Carriera direttiva		
Ispettore generale - Veterinario	1	
Direttore di divisione - Veterinario	2	
Direttore di sezione - Veterinario }	2	
Consigliere - Veterinario }		
		5

ALLEGATO *A/1*

	Posti	Totale
H 11 - *Ruolo speciale ad esaurimento*		
Ispettore infermiere	1	
Vice ispettore infermiere	6	
Guardia di sanità	2	
		9
Capocuoco (contrattuali)	1	
Vice capocuoco (contrattuali)	1	
		2

ALLEGATO *B*

TABELLA DI EQUIPARAZIONE

RUOLO AMMINISTRATIVO

Qualifica provinciale			Qualifica di provenienza	
Carriera esecutiva			*Carriera esecutiva*	
Coadiutore superiore		par. 245	Coadiutore superiore	par. 245
Coadiutore principale	cl. II	par. 218	Coadiutore principale	par. 218 o 213
	cl. I	par. 188		par. 188 o 183
				par. 168 o 163
Coadiutore	cl. II	par. 168	Coadiutore	par. 143 o 133
	cl. I	par. 143		par. 128 o 120

TABELLA DI EQUIPARAZIONE

RUOLO DEGLI OPERAI

Qualifica provinciale		Qualifica di provenienza	
Operaio scelto	par. 175	Operaio qualificato	par. 173

TABELLA DI EQUIPARAZIONE

RUOLO SPECIALE DEI VETERINARI

Qualifica provinciale		Qualifica di provenienza
Carriera direttiva		*Carriera direttiva*
Ispettore generale veterinario	par. 530	Dirigente superiore
Direttore di divisione veterinario	cl. II par. 426	Primo dirigente
	cl. I par. 387	Direttore aggiunto di divisione

RUOLO AMMINISTRATIVO

Qualifica provinciale		Qualifica di provenienza	
Carriera di concetto		*Carriera di concetto*	
Segretario capo	par. 370	Ragioniere capo Segretario tecnico capo Assistente sanitario capo	par. 370
Segretario principale	cl. II par. 302	Ragioniere principale Segretario tecnico principale Assistente sanitario principale	par. 297 par. 302
Segretario principale	cl. I par. 260	Ragioniere principale Segretario tecnico principale Assistente sanitario principale	par. 255 par. 260
Segretario	cl. II par. 227	Ragioniere Segretario tecnico Assistente sanitario	par. 218 par. 227
Segretario	cl. I par. 188	Ragioniere Segretario tecnico Assistente sanitario	par. 178-188 par. 160

LEGGE PROVINCIALE 23 agosto 1976, n. **27.**

Norme per la profilassi della rosolia nella popolazione femminile.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 37 *del* 31 *agosto* 1976)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Possono essere sottoposte alla vaccinazione contro la rosolia, previo consenso scritto di chi esercita la potestà le bambine preferibilmente nel corso del decimo anno di età.

La vaccinazione viene eseguita gratuitamente.

Art. 2.

La vaccinazione contro la rosolia viene praticata dagli ufficiali sanitari, dai medici condotti e dai medici dei servizi di medicina scolastica nell'ambito della scuola dell'obbligo, secondo le modalità previste per le vaccinazioni d'obbligo.

La provincia provvede a sue spese all'acquisto èd alla distribuzione del vaccino necessario.

Art. 3.

Gli ufficiali sanitari comunali, a mezzo del rispettivo ufficiale sanitario, tengono la registrazione di tutte le minori sottoposte al trattamento previsto dall'art. 1 della presente legge. Analoga registrazione va effettuata nella scheda scolastica sanitaria individuale.

Per ogni trattamento di vaccinazione contro la rosolia è rilasciato il relativo certificato.

Art. 4.

La provincia autonoma di Trento predispone iniziative di educazione sanitaria atte a diffondere la conoscenza del trattamento profilattico di cui alla presente legge.

La provincia organizza programmi di vaccinazione facoltativa di soggetti in età feconda avvalendosi dei servizi sanitari comunali e consorziali e di ogni altro ente ed istituto pubblico o privato che svolge attività nel campo sanitario.

Art. 5.

Per i fini di cui alla presente legge è autorizzato lo stanziamento di L. 20.000.000 annui a carico di ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 1980.

Art. 6.

Alla copertura dell'onere di L. 20.000.000 derivante dall'applicazione del precedente art. 5, a carico dell'esercizio finanziario 1976, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 2960 dello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario.

Art. 7.

Nello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1976, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 2960 - Categ. VII. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso . . . . L. 20.000.000

Di nuova istituzione:

Cap. 1150 - Categ. II (di nuova istituzione). — Spese per la profilassi della rosolia nella popolazione femminile . . . . L. 20.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 23 agosto 1976

GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

(10242)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S (c. m. 411100762620)